

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI"

ISCRIZIONI a.s. 2024/2025

Scuola Primaria tempo normale



Criteri per la per la SCUOLA PRIMARIA tempo normale deliberati DAL C. di I. DEL 22/12/2020 CON DELIBERA N°32

PREMESSA

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:

- **devono iscrivere** alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024 (in età);
- **possono** iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 e comunque entro il 30 aprile 2025. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.

OPZIONI DI SCELTA SCUOLA PRIMARIA

I genitori, al momento dell'iscrizione, potranno indicare più opzioni di Scuole Primarie, in ordine di priorità.

Si fa presente che una volta formulate le graduatorie della scuola primaria sulla base della prima opzione, l'inserimento nelle scuole di successiva opzione avverrà in coda, anche se riferito a scuole del Comune di residenza.

Il numero delle classi disponibili nell'Istituto non è da considerarsi certo fino al completamento delle operazioni di assegnazione delle classi a cura degli Enti preposti; le classi sono formate come previsto dal D.P.R. N.81 DEL 20/03/2009 se le norme igienico-sanitarie e di sicurezza antincendio lo consentono.

In considerazione della possibilità di una eventuale eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si formerà una graduatoria in base ai criteri generali e ai criteri e all'attribuzione dei punteggi deliberati dal Cdl, con delibera n.32, nella seduta del 22/12/2020 come di seguito riportata:

CRITERI GENERALI:

1. **I BAMBINI IN ETÀ** (bambini che abbiano compiuto o che compiano sei anni entro il 31/12/2024) **HANNO LA PRECEDENZA SUGLI ANTICIPATARI** (bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025)
2. **I BAMBINI RESIDENTI HANNO LA PRECEDENZA SUI NON RESIDENTI**
3. **I BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO "S. PERTINI" HANNO PRIORITÀ RISPETTO AGLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI**
4. **IN CASO DI PRESENZA DI PIÙ UNITÀ DI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104/92 O CON PARTICOLARI ESIGENZE CERTIFICATE DALLA ASL O DA ENTI ACCREDITATI, SARANNO ACCOLTE AL MAX DUE ISCRIZIONI PER CLASSE, PREVIA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA E DELL'ÉQUIPE PSICOPEDAGOGICA**
5. **IN CASO DI GEMELLI, SE IL PUNTEGGIO DEL PRIMO PERMETTE L'ACCOGLIENZA, VIENE ACCOLTO ANCHE IL SECONDO.**

CRITERI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER FORMAZIONE LISTE DI ATTESA

- **I BAMBINI IN ETÀ** (che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024) **RESIDENTI** vengono poi ordinati secondo i criteri e, dove previsti, i punteggi della seguente tabella, come da Delibera n. 32 del C. di I. del 22/12/2020:

	DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGI
1.	Residenti nel Comune	50
2.	Portatori di handicap, <u>residenti nel Comune</u>	30
3.	Bambini in via di adozione o di recente adozione o in affidamento, i cui genitori <u>risiedono nel Comune</u>	25
4.	Bambini , <u>residenti nel Comune</u> , segnalati dalla ASL o da Enti accreditati che ritengono abbiano necessità di frequentare la scuola, per i quali la ASL o gli Enti accreditati producano idonea certificazione. (Max 2 per Classe)	20
5.	Bambini , <u>residenti nel Comune</u> , conviventi con genitori diversamente abili o invalidi (disabilità permanente grave o invalidità superiore al 74%).	15
6.	Bambini <u>residenti nel Comune</u> conviventi con fratelli o sorelle diversamente abili o invalidi (disabilità permanente grave o	10

	invalidità superiore al 74%).	
7.	Bambini , <u>residenti nel Comune</u> , conviventi con un unico genitore (vedovo/a, ragazza/o madre/padre) , avente affido esclusivo da provare con atto giudiziale).	5
8.	Bambini <u>residenti nel Comune</u> con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell'Istituto nell'a.s. 2024/2025	3
9.	Bambini <u>residenti nel Comune</u> con entrambi i genitori lavoratori	2

A parità dei punti precedenti, la precedenza sarà determinata dalla vicinorietà della residenza dell'alunno/a alla scuola.

L'elenco dei bambini non ammessi costituirà la LISTA D'ATTESA

> **DOPO I BAMBINI IN ETÀ E RESIDENTI** vengono inseriti i **BAMBINI ANTICIPATARI RESIDENTI**, secondo l'ordine di nascita, dal maggiore al minore.

> **DOPO I BAMBINI RESIDENTI, IN ETÀ E ANTICIPATARI**, vengono inseriti i **BAMBINI NON RESIDENTI, IN ETÀ**, secondo i punteggi già previsti per i residenti dal numero 2 al 9, della suddetta tabella.

	DESCRIZIONE CRITERI	PUNTEGGI
1.	/	/
2.	Portatori di handicap	30
3.	Bambini in via di adozione o di recente adozione o in affidamento	25
4.	Bambini , segnalati dalla ASL o da Enti accreditati che ritengono abbiano necessità di frequentare la scuola, per i quali la ASL o gli Enti accreditati producano idonea certificazione. (Max 2 per Classe)	20
5.	Bambini conviventi con genitori diversamente abili o invalidi (disabilità permanente grave o invalidità superiore al 74%).	15
6.	Bambini conviventi con fratelli o sorelle diversamente abili o invalidi (disabilità permanente grave o invalidità superiore al 74%).	10
7.	Bambini conviventi con un unico genitore (vedovo/a, ragazza/o madre/padre) , avente affido esclusivo da provare con atto giudiziale).	5
8.	Bambini con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola dell'Istituto nell'a.s. 2024/2025	3
9.	Bambini con entrambi i genitori lavoratori	2

DOPO I BAMBINI NON RESIDENTI e IN ETÀ vengono inseriti **I BAMBINI ANTICIPATARI NON RESIDENTI**, secondo l'ordine di nascita, dal maggiore al minore.

L'elenco dei bambini non ammessi costituirà la LISTA D'ATTESA

N.B.:

- a) **Tutti i requisiti richiesti per la collocazione utile in graduatoria devono essere già acquisiti entro i termini di scadenza, previsti per le iscrizioni, dalle vigenti disposizioni ministeriali.**
- b) **Le dichiarazioni dovranno essere avallate da relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, contenente tutti i dati necessari all'Amministrazione per l'effettuazione dei relativi controlli. Le dichiarazioni sostitutive non possono essere accettate al posto delle specifiche documentazioni di carattere socio-sanitario. In caso di dichiarazioni sostitutive l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli, relativi alla veridicità di quanto dichiarato. Le dichiarazioni mendaci, come è noto, sono punite penalmente, ai sensi dell'art. n. 26 della Legge N. 15/68.**
- c) **Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presenteranno dichiarazione alla scuola statale presso la quale il figlio/a risulta obbligato/a.**